

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B), PUNTO 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO "UNIFIED ENTERPRISE SUPPORT" FORNITO DA MICROSOFT SRL

CIG 9673294EB9

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito il "Codice");

VISTO, in particolare, l'art. 63, comma 2, lett. b), *sub* 3, del Codice, in punto di "tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale";

VISTE le Linee Guida adottate dall'ANAC a seguito dell'entrata in vigore del Codice e, in particolare quelle (n. 8) concernenti "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" di cui alla determinazione n. 950 del 13 settembre 2017 della medesima Autorità";

VISTO il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;

VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa";

CONSIDERATA la necessità di garantire il corretto funzionamento delle licenze *Microsoft* attualmente in dotazione all'Istituto, in particolare, ottimizzando le configurazioni esistenti e innalzando i livelli di sicurezza delle utenze collegate alle postazioni per il lavoro delocalizzato;

CONSIDERATO che *Microsoft Corporation* progetta e sviluppa, in esclusiva per i *software* dalla stessa prodotti, non solo i relativi servizi di manutenzione ma, in aggiunta, lo specifico servizio di supporto tecnico avanzato – denominato "Unified Enterprise Support" – finalizzato a garantire la migliore gestione di tali programmi tramite la messa a disposizione di una serie di funzionalità aggiuntive "outcome-driven" (soluzioni basate sui risultati);

CONSIDERATA, per le finalità sopra descritte, l'esigenza, rappresentata dalla Divisione Infrastrutture Informative, di rinnovare il servizio di supporto tecnico avanzato denominato "Unified Enterprise Support", realizzato da *Microsoft Corporation*, per una durata di dodici mesi, dal 31 marzo 2023 al 30 marzo 2024;

CONSIDERATA l'indisponibilità del servizio di cui sopra in una convenzione Consip;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è l'unico prodotto rispondente alle esigenze tecnologiche collegate alle infrastrutture informatiche della Consob, in ragione della stretta integrazione funzionale che sussiste tra i prodotti *Microsoft* in dotazione alla Consob (licenze proprietarie e d'uso) e le caratteristiche intrinseche del servizio "Unified Enterprise Support";

CONSIDERATO che è possibile acquistare il predetto servizio esclusivamente dalla società *Microsoft srl* – consociata italiana della casa madre *Microsoft Corporation* – in quanto quest’ultima eroga i servizi tecnici di assistenza ai propri *software* direttamente con propri dipendenti e senza avvalersi in alcun modo di personale di società terze. In ragione di ciò, solo al personale tecnico di *Microsoft srl* è consentito l’accesso al codice sorgente – indispensabile per la fornitura dei predetti servizi – dei prodotti a marchio *Microsoft*, i cui contenuti sono tutelati da diritti di privativa facenti capo alla casa madre;

VISTO l’avviso informativo prot. n. 12812/23, pubblicato in data 7 febbraio 2023 nella sezione *Autorità trasparente* del profilo committente della Consob - in conformità al disposto dell’art. 66 del Codice e delle Linee Guida n. 8 dell’ANAC – nel quale sono state esplicitate e rese note le ragioni che hanno indotto, nel caso di specie, a ricercare il prodotto “*Unified Enterprise Support*” e a individuare nella società *Microsoft Srl* l’unica possibile controparte a questo scopo;

CONSIDERATO che nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di detto avviso non sono pervenute osservazioni, richieste di chiarimenti o contestazioni in merito a quanto ivi rappresentato;

RITENUTA la sussistenza, stante quanto sopra, dei presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3), del Codice per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendo quelle ragioni di “*tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale*” che, per quanto attiene al servizio oggetto di fornitura e alle sue peculiarità, comportano l’affidamento unicamente a un operatore economico determinato;

VISTO il controvalore stimato della fornitura del servizio suindicato, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e considerata l’insussistenza di oneri della sicurezza per rischi interferenziali di cui al d.lgs n. 81/2008, trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale le cui - eventuali - attività accessorie sono inferiori ai 5 giorni uomini/giorno di cui all’art. 26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008;

VISTA la nota prot. n. 17952/23 del 24 febbraio 2022 con cui è stata inoltrata a *Microsoft srl* formale richiesta di una quotazione riferita al servizio di supporto tecnico avanzato di cui sopra, precisando le prestazioni che si attagliano alle esigenze della Consob;

VISTA la lettera pervenuta via PEC prot. n. 375368/22 in data 2 marzo 2022, con cui *Microsoft srl* ha dettagliato i contenuti e le attività che compongono il servizio in oggetto ed ha formulato la propria offerta economica, in corrispondenza alle prestazioni di interesse per l’Istituto, il tutto per un importo di complessivi € 65.500,00 (IVA esclusa), che rientra nella stima inizialmente operata;

VISTE le precisazioni fornite da *Microsoft srl* in merito alla configurazione del servizio e alle relative voci di prezzo e, in particolare, la dichiarazione secondo cui “*le condizioni proposte sono di maggior favore*”, essendo la Consob “*annoverata tra la clientela di primaria importanza*”;

VISTA la delibera dell’ANAC n. 620 del 22 dicembre 2022 e la correlativa necessità di corrispondere alla suddetta Autorità il contributo pari a € 30,00;

CONSIDERATO l’esito positivo dei controlli di legge già ultimati nei riguardi di *Microsoft srl*, che hanno escluso la sussistenza di circostanze ostative alla stipula di contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 del Codice;

CONSIDERATO che l'onere complessivo correlato all'acquisizione del servizio denominato "Unified Enterprise Support" – pari, come detto, a € 65.500,00 (IVA esclusa) - graverà sul capitolo n. 10331 ("Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di telecomunicazione") del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

DISPONE

- l'aggiudicazione a *Microsoft srl* della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, esperita, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), *sub* 3) del Codice, per l'affidamento del servizio "Unified Enterprise Support", realizzato e sviluppato dalla casa madre *Microsoft Corporation*;
- l'imputazione del relativo onere, come detto pari a € 65.500,00 (IVA esclusa), sul bilancio di previsione dell'esercizio 2023, sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10331 ("Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di telecomunicazione");
- la nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità della Consob, del dott. Andrea Vincenzo Cappelli (tel. 06 8477573; e-mail a.cappelli@consob.it), consigliere *senior* assegnato all'Ufficio Sicurezza Informatica, quale responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

firma 1